

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2, e s.m.i.;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;

VISTO il D. P. Reg. n. 389/Area 1/SG del 22 luglio 2024;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, rubricato “*Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a.*”, come modificato dall'art. 32 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, che ha previsto la trasformazione della predetta società in società in house e autorizzato appositi interventi finanziari ai fini del risanamento della società;

VISTA la nota prot. 3622 del 30 luglio 2024, a firma del dirigente dell'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, con oggetto: “A.S.T. interventi ex art. 1 L.r. 4.7.2024 n. 23”, in cui il predetto dirigente ha rappresentato alcune «evenienze ed adempimenti ... al solo e precipuo fine di garantire sinergicamente ed in tempi rapidi il buon esito della intera operazione di trasformazione societaria e di successivo affidamento diretto ad essa dei servizi di trasporto, onde evitare la negativa valutazione sull'operazione nel suo complesso sia dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti che dalla Corte dei Conti, che eventuali impugnative da parte degli operatori del libero mercato»;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.,

EMANA

la seguente direttiva di indirizzo politico-amministrativo

I. Destinatari

La presente direttiva è indirizzata al dirigente dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale.

II. Finalità

La direttiva ha lo scopo di fissare gli obiettivi per l'azione amministrativa, consistenti nell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, rubricato, «*Norme in materia di Azienda siciliana trasporti s.p.a.*», come modificato dall'art. 32 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25.

III. Premessa

Con la nota prot. 3622 del 30 luglio 2024, richiamata in premessa, il dirigente dell'Ufficio speciale destinatario della presente direttiva ha rappresentato alcune criticità relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, l.r. n. 23 del 2024, con la quale è stata autorizzata la trasformazione in società *in-house* della AST s.p.a. e la sua ricapitalizzazione al fine del ripianamento delle perdite accumulate nei precedenti anni di esercizio e del potenziamento del materiale rotabile occorrente al disimpegno dei servizi di trasporto pubblico extraurbano che saranno ad essa successivamente affidati.

La nota è stata redatta in data anteriore all'ulteriore intervento in materia del legislatore regionale, avvenuto con la l.r. n. 25 del 2024, pubblicata in GURS del 16 agosto 2024, con la quale è stato novellato il richiamato art. 1, l.r. n. 23 del 2024.

Con la ridetta nota il dirigente segnala alcune «*evenienze che, ad avviso di questo Ufficio, potranno fortemente rallentare l'iter attuativo previsto dal legislatore regionale ed anche, qualora non opportunamente governato, pregiudicarne il buon esito*».

Alcune delle richiamate “evenienze” sono fondate sull'assunto che «*il procedimento di trasformazione di AST spa in società in house è assoggettato alla procedura di cui all'art. 7, c. 7, del TUSP, piuttosto che ai commi 3 e 4 dell'art. 5, non comportando da parte di questa Amministrazione regionale l'acquisto ex novo della posizione di Socio, come precisato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 del 23.11.2022*».

Da quanto evidenziato l'Ufficio deduce la necessità di un “onere di motivazione analitica” circa le ragioni della decisione contenuta nell'art. 1, c. 1, l.r. n. 23 del 2024, con la quale è stato stabilito che «*1. Per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale a carattere extraurbano, l'Azienda siciliana trasporti s.p.a. è trasformata in società in house, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni*».

Tale onere motivazionale risulterebbe, in particolare, dall'assunto interpretativo secondo il quale l'art. 7, c. 7, del TUSP (c.d. “decreto Madia”), nel sottoporre alla disciplina ivi stabilita le operazioni di «*trasformazione della società*», si riferirebbe anche alla “trasformazione” di società non *in-house* in società *in-house*.

A sostegno di tale interpretazione, nella nota viene menzionata la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 del 23.11.2022, senza però

specificare il punto della delibera in questione dal quale si dedurrebbe l'interpretazione proposta.

Inoltre, nella nota non risulta espressamente presa in considerazione la disposizione di cui all'art. 5, par. 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007, nonché la previsione dell'art. 149, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 e la correlata giurisprudenza amministrativa secondo la quale, nel settore del trasporto pubblico locale, l'*in house providing* costituirebbe una modalità ordinaria di affidamento dei servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20.2.2024, n. 1671).

IV. Oggetto della direttiva

Alla luce di quanto sopra premesso, e ferma restando la più ampia autonomia gestionale dell'Ufficio speciale in relazione all'attività di sua competenza, ivi incluse le soluzioni interpretative e i percorsi amministrativi da adottare, si fissa all'Ufficio destinatario della presente direttiva l'obiettivo prioritario di porre in essere tutte le attività amministrative necessarie per dare attuazione al dettato normativo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 23 del 2024, nonché all'art. 23 della legge regionale n. 25 del 2024.

L'obiettivo dovrà essere attuato con criteri di celerità, legittimità, efficacia, efficienza ed economicità e in coerenza con gli indirizzi della giurisprudenza civile, amministrativa e contabile.

V. Monitoraggio

Il destinatario della presente direttiva è invitato a redigere e a trasmettere un cronoprogramma per l'attuazione della direttiva medesima e a riferire costantemente circa l'avanzamento dell'*iter* volto alla sua realizzazione, nonché ad assumere l'iniziativa di coinvolgere, sollecitare e, nei limiti della competenza dell'Ufficio, coordinare le altre strutture regionali interessate, anche attraverso gli strumenti di concertazione e di collaborazione tra diversi organi delle pubbliche amministrazioni, previsti dall'ordinamento.

Inoltre il destinatario della presente direttiva è invitato a far conoscere tempestivamente eventuali ostacoli normativi, procedurali, amministrativi o di altra natura che dovessero frapporsi all'attuazione della direttiva stessa e a individuare le relative possibili soluzioni, anche, ove necessario, di natura legislativa regionale.

La presente direttiva, coerente alle precedenti e ad integrazione delle stesse, verrà trasmessa ai competenti organi per le attività e gli adempimenti consequenziali.

Palermo, 19 agosto 2024

L'ASSESSORE
Prof. Avv. Alessandro Dagnino